

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 136 del 04/02/2019

adottata ai sensi del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., della L.R. 30 dicembre 2009, n. 33 s.m.i. e della D.G.R. n. XI/1067 del 17 dicembre 2018

OGGETTO:

**POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI AM TRUST EUROPE
LIMITED SRL N. ITOMM160027 – LIQUIDAZIONE SINISTRO N.
2016/BA/070 – SIG.RA M.M.T.**

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che con deliberazione della Giunta Regionale n. X/4482 del 10.12.2015 avente ad oggetto: “Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona”, è stata costituita a partire dal 1° gennaio 2016 l’Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona mediante fusione per incorporazione dell’Azienda Ospedaliera “Ospedale di Circolo di Busto Arsizio”, con scorporo del Presidio Ospedaliero di Tradate, e dell’Azienda Ospedaliera “Ospedale Sant’Antonio Abate di Gallarate” e contestualmente conferimento da scissione di strutture sanitarie e sociosanitarie degli ex distretti dell’ASL della Provincia di Varese;

Letto l’articolo 1 comma 1, lettera ii) della legge regionale n. 15 del 28 novembre 2018, pubblicata sul B.U.R.L. n. 48 del 30 novembre 2018, con la quale è stato disposto, a modifica dell’allegato 1 alla L.R. n. 33/2009 e s.m.i., l’afferimento dell’Ospedale di Angera all’ASST Sette Laghi di Varese con decorrenza 1.1.2019;

Atteso che con nota prot. n. 34454/16 del 25/10/2016 è pervenuta istanza di mediazione depositata dalla Sig.ra M.M.T. in data 07/10/16 presso l’Organismo di Conciliazione Forense dell’Ordine degli Avvocati di Busto Arsizio per il tramite dell’Avv.

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

Carla Ripamonti, per i danni subiti in esito all'assistenza sanitaria ricevuta durante l'intervento effettuato in data 19/03/2015 presso l'U.O. di Ostetricia e Ginecologia del Presidio Ospedaliero di Busto Arsizio, alla quale l'ASST non ha aderito per assenza di istruttoria;

Considerato che per il periodo 31.03.2016 – 31.03.2018, prorogata al 30.9.2018, era operante una copertura dei rischi derivanti da RCT/RCO, in relazione a fatti colposi posti in essere durante il periodo di validità della stessa e con retroattività sino al 12.11.2002, con la Compagnia di Assicurazioni Am Trust Europe Limited di Nottingham, giusta polizza n. ITOMM1600027, il cui art. 24 - paragrafo 6 "Self Insured Retention (SIR)" – prevede che la garanzia opera solo ed esclusivamente per i sinistri il cui risarcimento superi l'importo della SIR di Euro 250.000,00 ad esclusione di quelli relativi alla garanzia Responsabilità Civile verso Prestatori d'Opera (R.C.O.), rimanendo i sinistri che non superino tale importo direttamente gestiti dall'Azienda;

Dato atto che il valore del sinistro di che trattasi è stato quantificato inferiore alla SIR contrattuale;

Considerato che con deliberazione n. 306 del 20.03.2017, nel prendere atto della Citazione avanti il Tribunale di Busto Arsizio, notificata all'Azienda in data 06/02/2017 al prot. n. 6155/17, promossa dalla Sig.ra M.M.T residente a Busto Arsizio, rappresentata e difesa dall'Avv. Carla Ripamonti del Foro di Busto Arsizio ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Gallarate, Largo Camussi n. 5, in relazione ai presunti danni subiti in esito all'assistenza sanitaria ricevuta durante l'intervento effettuato in data 19/03/2015 presso l'U.O. di Ostetricia e Ginecologia del Presidio Ospedaliero di Busto Arsizio, è stata affidata la difesa legale dell'Azienda all'Avv. Paolo Piana con studio in Milano Corso di Porta Romana n. 54, con oneri a carico dell'Azienda;

Visti i verbali del Comitato Valutazione Sinistri, agli atti della S.C. Affari Legali e delle Assicurazioni, e da ultimo il verbale n. 41 del 12/09/2018, dai quali emerge che l'organismo, valutato il sinistro rubricato dall'Azienda al numero 2016/BA/070, sulla base dei pareri medico legali acquisiti agli atti e delle risultanze della CTU depositata in data 3.7.2018 e acquisita al protocollo n. 32131 del 10.7.2018, ha condiviso l'opportunità di una transazione conciliativa per un importo massimo omnicomprensivo di € 80.000,00, atteso l'interesse pubblico a risarcire il danno conseguito;

Visto l'atto di transazione e quietanza, sottoscritto dalla Sig.ra M.M.T. e dal suo legale Avv. Carla Ripamonti, trasmesso dall'Avv. Piana e acquisito al protocollo dell'Ente n. 57638/18 del 4.12.2018, che prevede - a tacitazione definitiva del sinistro - il pagamento alla Sig.ra M.M.T. dell'importo totale omnicomprensivo di € 72.000,00 a titolo di risarcimento del danno;

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

Dato atto che con il suddetto atto di transazione è stato disposto che le ulteriori spese di CTU ancora da liquidarsi e quantificabili nell'importo presunto di € 4.000,00 saranno posti a carico della ASST Valle Olona;

Vista la proposta n. 125/2019 del Responsabile della S.C. Affari Legali e delle Assicurazioni, completa di attestazione di regolarità amministrativa ai sensi del decreto legislativo n. 286/1999 e del decreto legislativo n. 123/2011, corredata dall'attestazione di regolarità contabile espressa dal Responsabile della S.C. Risorse Economico Finanziarie giusta documentazione agli atti della S.C. Affari Generali e Istituzionali;

Ritenuto di procedere per quanto sopra esposto;

Sentito il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore Socio Sanitario f.f ai sensi della normativa vigente;

D E L I B E R A

facendo propria la proposta n. 125/2019 del Responsabile della S.C. Affari Legali e delle Assicurazioni:

1° - per le motivazioni riportate in premessa che qui si approvano, di prendere atto di quanto disposto dal Comitato Valutazione Sinistri con verbale n. 41 del 12/09/2018, in merito al sinistro n. 2016/BA/070, relativo al risarcimento del danno subito dalla Sig.ra M.M.T., ad esito dell'assistenza sanitaria ricevuta durante l'intervento effettuato in data 19/03/2015 presso l'U.O. di Ostetricia e Ginecologia del P.O. di Busto Arsizio;

2° - di procedere, atteso il pubblico interesse, al pagamento a favore della Sig.ra M.M.T. di Busto Arsizio della somma complessiva di € 72.000,00 omnia a titolo di risarcimento danni, con le modalità disposte nell'atto di transazione e quietanza di cui alle premesse, dando atto che le ulteriori spese di CTU stimate in € 4.000,00 saranno a carico della ASST Valle Olona, come da atto di transazione e quietanza acquisito agli atti;

3° - di prendere atto della conseguente rinuncia da parte della Sig.ra M.M.T. all'azione intrapresa e ad ogni qualsiasi pretesa comunque riconducibile al sinistro meglio indicato in premessa nei confronti dell'Azienda;

4° - di contabilizzare l'onere derivante dal presente provvedimento al bilancio 2019 come segue:

- € 72.000,00 al conto 202210040 "Fondo per accantonamenti per franchigia in autoassicurazione",
- € 4.000,00 al conto 705140022 "Patrocini Legali" - (Sottobudget 2019003092/AGL);

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

5° - di trasmettere il presente atto alla Corte dei Conti per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 53 R.D. del 12.07.1934 n.1214;

6° - di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi della L.R. 33/2009 e s.m.i. "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità".

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dott. Marco Passaretta)

IL DIRETTORE SANITARIO

(Dr.ssa Caterina Maria Tridico)

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO F.F.

(Dr. Marco Masini)

IL DIRETTORE GENERALE

(Dr. Eugenio Porfido)

Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente